

CAPITOLATO D'ONERI

**CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI GENERI DI RISTORO PRESSO VARIE
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
PERIODO 1/1/2014 – 31/12/2018**

Art. 1 - OGGETTO

L'Università degli Studi di Pavia, nel novero delle iniziative svolte ad offrire servizi all'utenza al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività di studio, ovvero di lavoro, intende autorizzare l'installazione e la gestione di distributori automatici di generi di ristoro presso varie strutture dell'Ateneo.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

Art. 2 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal 1 gennaio 2014 con scadenza al 31.12.2018. L'Amministrazione Universitaria, alla scadenza dell'autorizzazione, si riserva la facoltà di disporre la proroga per un periodo non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento. L'eventuale decisione di prorogare l'autorizzazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione. Qualora l'Università voglia avvalersi della facoltà di proroga è tenuta a darne comunicazione per iscritto al titolare dell'autorizzazione prima della scadenza mediante lettera raccomandata a.r. ovvero telegramma.

Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'assegnazione del servizio sarà pronunciata in favore della ditta (di seguito denominata: "ditta aggiudicataria" ovvero "ditta installatrice" ovvero "ditta autorizzata") che avrà offerto l'indennità annua complessiva più vantaggiosa per l'Amministrazione, indennità che rimarrà fissa ed invariata per tutto il periodo di installazione, fatte salve eventuali variazioni, derivanti dall'applicazione degli aumenti Istat, da modifiche del numero dei distributori (per ora quantificati indicativamente nell'Allegato A) e/o sospensioni del servizio.

L'indennità annua, indicata in offerta, non potrà essere inferiore globalmente ad € 162.800,00 tenuto conto delle indennità minime unitarie per tipologia di distributore, come indicato nell'Allegato A. Tale indennità è comprensiva del rimborso spese per energia elettrica ed acqua.

Per ogni ulteriore macchina l'indennità annua dovrà essere aumentata nella misura del valore unitario risultante dall'offerta presentata in sede di gara dalla ditta, valore relativo per singola tipologia di distributore, come meglio specificato nel successivo art. 5, quarto comma.

Art. 4 – CRITERI PER L'INSTALLAZIONE

I distributori dovranno essere installati esclusivamente presso i punti indicati dall'Amministrazione Universitaria (per ora evidenziati nell'allegato B), così come ogni ulteriore installazione o spostamento.

I distributori dovranno essere installati a cura e spese della Ditta autorizzata, la quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni nonché al rifornimento e pulizia.

L'Università, in relazione alle proprie effettive esigenze ovvero per motivi di sicurezza, si riserva di modificare, sia in aumento che in diminuzione, il numero e la collocazione dei distributori. In caso di variazione della collocazione dei distributori gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico della ditta installatrice.

L'Università si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di variare la destinazione d'uso o procedere ad interventi edilizi o impiantistici in uno o più locali in cui sono collocati i distributori.

Art. 5 – INDENNITA' ANNUA - PAGAMENTI

L'indennità annua, corrispondente all'importo di aggiudicazione, sarà versata dalla Ditta aggiudicataria all'Università in rate trimestrali anticipate di identico importo secondo il seguente calendario:

- prima rata al 1° gennaio;
- seconda rata al 1° aprile;
- terza rata al 1° luglio;
- quarta rata al 1° ottobre.

Il versamento dell'importo relativo alla prima annualità sarà rapportato al numero delle apparecchiature effettivamente installate. Tale importo è determinato dal numero delle apparecchiature di ogni tipologia moltiplicato per il rispettivo valore unitario offerto.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni in aumento dell'indice Istat, rilevato nel mese di dicembre di ogni anno, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di svolgimento del servizio.

Per ogni successiva installazione il canone dovrà essere aumentato dell'importo corrispondente alla singola tipologia di distributore, calcolato in base alla rata trimestrale sul valore unitario offerto in sede di gara aggiornato in base all'indice Istat, con inizio dal trimestre successivo a quello dell'installazione.

Nell'evenienza di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto sarà decurtato dell'importo corrispondente al periodo di interruzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria si impegna a pagare per intero il canone stabilito, senza mai poterlo decurtare senza l'approvazione dell'Amministrazione Universitaria, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

In caso di ritardato pagamento superiore a 60 giorni, anche solo parziale, l'Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Art. 6 - INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno essere installati nei punti concordati con il Servizio Logistica ed Economato entro il 20/1/2014. Il canone decorrerà in ogni caso dal 1/1/2014.

Le eventuali installazioni successive dovranno avvenire entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei punti di allacciamento con la rete elettrica e/o idrica. Il canone avrà decorrenza dalla data prevista comunque dal comma 4 dell'articolo 5.

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

Oltre alla denominazione e sede della Ditta installatrice, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D.lgs. 27.01.1992 n. 109 e s.m.i..

In conformità a quanto previsto dalla legge i distributori dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica.

I distributori, ad eccezione dei mini distributori semi automatici di bevande calde, dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (almeno non inferiore a 0,05 euro) con rendi resto.

I distributori, ad eccezione dei mini distributori semi automatici di bevande calde, dovranno essere dotati di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo simile. La distribuzione di tali supporti dovrà essere concordata con il Servizio Logistica ed Economato. Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro dell'eventuale cauzione versata per il possesso del dispositivo a chiave magnetica o simile mettendo a disposizione personale appositamente dedicato, secondo le indicazioni del Servizio Logistica ed Economato.

La Ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà installare, per ogni postazione, i necessari contenitori portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata (plastica, vetro, alluminio, carta, ecc.) che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo.

Art. 7 – PRODOTTI IN VENDITA: TIPOLOGIA E PREZZI

La Ditta installatrice si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità e di primaria marca.

Le bevande dovranno essere distribuite in recipienti a perdere che dovranno essere inodore e sterilizzati.

Le materie prime per le bevande calde e i prodotti solidi dovranno essere, all'atto dell'immissione nel distributore, confezionati a norma di legge.

I prezzi dei prodotti standard in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di almeno un anno dall'inizio dell'autorizzazione e non dovranno essere superiori a:

A) Bevande calde: € 0,45 – cad. erogazione (compreso costo bicchiere)

Caffè	dovrà essere almeno di "1^ miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di g. 7 di caffè cad. erogazione
Latte	grammatura minima g. 8 di latte in polvere cad. erogazione
Cappuccino	almeno g. 10 di latte in polvere cad. erogazione
The	almeno g. 14 di the in polvere cad. erogazione
Cioccolato	almeno g. 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione

B) Acqua minerale - contenuto minimo cl 50: € 0,45 – cad. erogazione

C) Bevande fredde in bottiglia, lattina e tetrapak (cola, aranciata, gassosa, chinotto, the, succhi di frutta ecc.) :

Contenuto minimo bevanda fredda cl. 500:	€ 0,90 – cad. erogazione
Contenuto minimo bevanda fredda cl. 330:	€ 0,70 – cad. erogazione
Contenuto minimo bevanda fredda cl. 200:	€ 0,50 – cad. erogazione

D) Alimenti solidi preconfezionati: € 0,40 - € 0,50 - € 0,60 - cad. erogazione per ognuna delle tre fasce di prezzo di snack, merendine dolci e salate, patatine, noccioline e prodotti similari, caramelle e chewing gum

E) Gelati

A prezzo di listino vendita al pubblico applicando lo sconto del 15%. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

Trascorso il primo anno la Ditta potrà richiedere la revisione di prezzo in presenza di documentabili aumenti nel settore merceologico specifico.

Il gestore, in sede di richiesta dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Responsabile del Servizio Logistica ed Economato una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell'anno in corso. Il listino verrà aggiornato in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

Art. 8 – CONTROLLI

La Ditta installatrice dovrà garantire, anche mediante controlli periodici, la qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di tutto ciò che è necessario ad assicurare il corretto funzionamento del servizio. L'Università si riserva la possibilità di far svolgere, dalle autorità sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca dell'autorizzazione con preavviso di 30 giorni.

Art. 9 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA INSTALLATRICE

A carico della Ditta installatrice sono:

- Trasporto ed installazione dei distributori.
- Rifornimento di materie prime per le bevande calde e dei prodotti preconfezionati per bevande fredde e snacks.
- Manutenzione e pulizia delle attrezzature.
- Spese per riparazioni guasti causati da malfunzionamento dei distributori.
- Allacciamenti delle apparecchiature ai punti di collegamento alla rete elettrica e idrica.
- Rimborso spese per eventuali interventi sulla rete elettrica e/o idrica effettuati a cura dell'Università in occasione degli allacciamenti dei distributori.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e degli allacciamenti delle stesse ai punti di collegamento alla rete elettrica e idrica.
- Disinstallazione dei distributori entro 10 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione (art. 2) ovvero entro 2 giorni nei casi previsti dal precedente art. 4.
- Responsabilità civile verso terzi.

La Ditta installatrice, quale proprietaria e conduttrice dei distributori, sarà responsabile della gestione dell'attività, compresa la somministrazione di cibi e bevande; pertanto dovrà presentare al Servizio Logistica ed Economato dell'Università copia di polizza di R.C. verso terzi, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00=.

Si precisa che l'Università degli Studi di Pavia non risponderà di eventuali danni subiti ai distributori in conseguenza di furti, scassi e/o atti vandalici.

Spese relative al personale addetto. Verso tale personale la Ditta dovrà osservare i seguenti obblighi:

regolare assunzione ed iscrizione alle assicurazioni obbligatorie di previdenza, assistenza ed infortuni, secondo le norme vigenti;

inquadramento e conseguente retribuzione secondo il contratto nazionale di lavoro del settore di appartenenza.

In particolare dovrà rilasciare all'Amministrazione Universitaria una dichiarazione nella quale si attesti che i propri dipendenti, utilizzati nell'esecuzione dei lavori appaltanti, sono assicurati presso l'INAIL a norma di legge (T.U. – D.P.R. 30/6/1965 n. 1124).

La Ditta dovrà inoltre rilasciare una dichiarazione attestante che i propri dipendenti sono stati sottoposti, con esito favorevole, alle visite generiche specifiche iniziali e periodiche, previste dalle norme generali per l'igiene del lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 14, legge 30/4/1962 n. 283.

In materia antinfortunistica, ogni eventuale responsabilità resta a carico della Ditta installatrice.

- Tutto quanto non sopra elencato, ma comunque previsto, nel presente capitolato e/o nel contratto, a carico della ditta installatrice.

L'Università viene espressamente sollevata da ogni e qualsiasi altro onere e responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività di distribuzione automatica.

Art. 10 - DIVIETO DI CONCESSIONE IN SUB-UTILIZZO

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. L'eventuale relativo silenzio e acquiescenza dell'Amministrazione Concedente non potrà avere alcun effetto favorevole per la Ditta aggiudicataria.

Art. 11- UTILIZZO DEGLI SPAZI

La Ditta installatrice dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti all'Università.

Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi previsti dall'art. 9 del presente capitolato.

Art. 12 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, contestualmente all'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile della gestione del servizio stesso e i riferimenti necessari (numero telefono cellulare, e-mail, ecc.) per eventuali contatti: il responsabile della gestione dei distributori dovrà essere dipendente della ditta installatrice e risponderà di tutta l'attività svolta dalla ditta stessa.

Art. 13 - PENALI

L'Amministrazione Universitaria, qualora l'avvio del servizio dovesse subire ritardi rispetto ai termini previsti, si riserva di applicare una penale pari a € 50,00 per distributore e per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

L'Amministrazione Universitaria, nel caso in cui dovessero emergere disservizi imputabili a responsabilità della Ditta aggiudicataria, ovvero non vengano rispettati i prezzi di cui al precedente art. 7, si riserva di applicare una penale che sarà determinata in rapporto alla gravità dell'inadempimento – da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni disservizio riscontrato, per il numero dei giorni per cui perdura il disservizio. E' fatta salva

comunque la possibilità di risoluzione del contratto, in conseguenza dei predetti inadempimenti.

Le eventuali penali saranno pagate dalla Ditta aggiudicataria con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' facoltà dell'Amministrazione Universitaria risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato, ritardato o incompleto avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui anche nel caso di nuove installazioni richieste in corso di contratto;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- mancato pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto dall'art. 5;
- qualora il gestore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, le coperture assicurative di cui al precedente art. 9;
- violazione del divieto di sub-concessione di cui all'art. 10.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione Universitaria diffiderà il contraente a mezzo raccomandata A.R. ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici giorni).

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Amministrazione Universitaria di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Universitaria ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 15 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'Università si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dalla ditta installatrice.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA

Per partecipare alla gara, il concorrente deve produrre un documento, in originale, idoneo a comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo del servizio a base di gara.

Detta cauzione potrà essere prestata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla Legge 10.6.1982, n. 348. Ove l'aggiudicatario scelga per prestazione delle cauzioni definitive il modo previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della Legge 10.6.1982, n. 348, il versamento dovrà avvenire presso la Tesoreria dell'Università degli Studi di Pavia – UBI Banca Popolare Commercio e Industria - Strada Nuova, 61/C Pavia. Ove invece scelga uno dei modi previsti dalle lettere b) e c), vale a dire fidejussione bancaria o polizza fidejussoria emessa da istituto autorizzato, dell'art.1 della citata Legge 348/1982, l'Istituto garante, sul documento di fidejussione, dovrà esplicitamente dichiarare:

a. di essere a conoscenza che la ditta intende partecipare alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Pavia, per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso varie strutture per un'indennità annua a base di gara di € 162.800,00=, più I.V.A.;

b. di rilasciare fidejussione irrevocabile provvisoria, con scadenza 31/1/2014 e, se del caso, prorogabile fino all'aggiudicazione della gara;

c. di impegnarsi a versare all'Università, su semplice richiesta senza eccezione alcuna e senza indugi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall'Università stessa.

Il deposito cauzionale provvisorio di cui sopra sarà restituito ai non aggiudicatari ad aggiudicazione avvenuta, mentre il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto sino alla sottoscrizione del contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire:

1) - deposito cauzionale definitivo, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, che sarà svincolato entro due mesi dal termine dell'autorizzazione.

Tale deposito cauzionale potrà essere prestato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla Legge 10.6.1982, n. 348.

Ove l'aggiudicatario scelga per prestazione delle cauzioni definitive il modo previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della Legge 10.6.1982, n. 348, il versamento dovrà avvenire presso la Tesoreria dell'Università degli Studi di Pavia - UBI Banca Popolare Commercio e Industria - Strada Nuova, 61/C Pavia.

Ove invece scelga uno dei modi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1 della citata Legge 348/1982, l'Istituto garante dovrà esplicitamente dichiarare:

a) di essere a conoscenza che la ditta è risultata aggiudicataria della procedura indetta dall'Università degli Studi di Pavia, per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso varie strutture per un importo di aggiudicazione della fornitura di € =====, più I.V.A.;

b) di rilasciare fidejussione irrevocabile definitiva, con scadenza al 01/03/2019, da prorogare in caso di rinnovo, fino a 60 giorni successivi alla data di scadenza del rinnovo;

c) di impegnarsi a versare all'Università, su semplice richiesta senza eccezione alcuna e senza indugi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall'Università stessa.

Relativamente alla fidejussione o polizza fidejussoria emessa quale cauzione definitiva, la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni sopra elencate, dovrà essere sanata entro il tempo indicato dall'Amministrazione appaltante che potrà variare da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il tempo assegnato comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione, fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

I depositi cauzionali di cui al presente articolo sono, in ogni caso, infruttiferi da parte dell'Università, nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 17 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 18 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, 1° del D.Lgs. 163/06.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Pavia.

Art. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. si informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

La Ditta

Art. 22 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Ditta aggiudicataria dichiara di aver integralmente preso visione delle disposizioni contenute negli artt. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, e 17 del presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.

La Ditta
